

**CIRCOLARE INFORMATIVA 23/10**

Milano, 22 luglio 2010

**OGGETTO: Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co 7, lett. B) del D.lgs 231/2007 – Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici.**

Si trasmette la Comunicazione di Banca d'Italia riportante le indicazioni operative in oggetto, pubblicate anche sul sito Internet all'indirizzo [www.bancaditalia.it/UIF](http://www.bancaditalia.it/UIF).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

<b>DISTRIBUZIONE</b>			
<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>		<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>	
<b>ABF FACTORING</b>	Ettore SINNONA	<b>SCIUME' &amp; ASSOCIATI</b>	Marco CUPIDO
<b>AOSTA FACTOR</b>	Enrico DEHO'	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>BANCA CARIGE</b>	Elvio BORRA	<b>STUDIO LEG. F. D'ANIELLO &amp; ASSOCIATI</b>	Lina LONGOBARDI
<b>BANCA IFIS</b>	Alberto STACCIONE	<b>STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO</b>	Paolo VERRECCHIA
<b>BANCO di DESIO e della BRIANZA</b>	Direzione Generale	<b>STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI</b>	Segreteria Generale
<b>BARCLAYS BANK</b>	Francesco MAZZITELLI	<b>STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>BCC FACTORING</b>	Oliviero SABATO	<b>STUDIO LEGALE POLLINA</b>	Pippo POLLINA
<b>BETA SKYE</b>	Direzione Generale		
<b>CENTRO FACTORING</b>	Servizio Affari generali		
<b>COFACE FACTORING ITALIA</b>	Direzione Generale		
<b>CREDEMACTOR</b>	Direzione Generale		
<b>DETTO FACTOR</b>	Mirko RUBINI		
<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO		
<b>ENEL.FACTOR</b>	Direzione Generale		
<b>EUROFACTOR ITALIA</b>	Ivan TOMASSI		
<b>FACTORCOOP</b>	Direzione Generale		
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
<b>FARMAFACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>FERCREDIT</b>	Rossella BOGINI		
<b>FIDIS</b>	Luigi MATTA		
<b>FORTIS COMMERCIAL FINANCE</b>	Stefano SCHIAVI		
<b>GE CAPITAL FINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>GE CAPITAL FUNDING SERVICES</b>	Luca PIGHI		
<b>GENERALFINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>IBM ITALIA SERV. FINANZ.</b>	Gianfranco LANZA		
<b>IFITALIA</b>	Direzione Generale		
<b>MEDIOFACTORING</b>	Sandra MALANCA		
<b>MPS Leasing &amp; Factoring</b>	Direzione Generale		
<b>RIESFACTORING</b>	Rossano FOLZINI		
<b>SERFACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>SG FACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>SIS.PA.</b>	Gianluigi RIVA		
<b>SVI FINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>UBI FACTOR</b>	Gianpiero BERTOLI		
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Ferdinando BRANDI		



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Prot.0525697/10 del 08/07/2010



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

PRIORITARIA

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA  
DIVISIONE NORMATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI (01008)

RICEVUTO 16 LUG 2010 / 35

Rifer. a nota n.

del

Classificazione V 1 4

ABI

Associazione Bancaria Italiana  
Piazza del Gesù, 49  
00186 Roma RM

FEDERCASSE

Banche di Credito Cooperativo  
Via Lucrezia Romana, 41-47  
00178 Roma RM

AIBE

Associazione fra le Banche Estere  
in Italia  
Piazzale Cadorna, 15  
20123 Milano MI

ANIA

Associazione Nazionale Imprese  
Assicuratrici  
Via Frezza, 70  
00186 Roma RM

ASSOSIM

Associazione Italiana Intermediari  
Mobiliari  
P.zza Borromeo, 1  
20123 Milano MI

ASSOGESTIONI

Associazione Italiana del Risparmio  
Gestito  
Via in Lucina, 17  
00186 Roma RM

ASSORETI - Ass. Naz. Società di  
Collocamento  
di Prodotti Finanziari  
Via Sardegna, 38  
00187 Roma RM

ASSILEA

Associazione Italiana Leasing  
P.le Ezio Tarantelli, 100  
00144 Roma RM

ASSIFACT



Associazione Italiana per il  
Factoring  
Via Cerva, 9  
20122 Milano MI

ASSOFIN  
Ass. del Credito al Consumo ed  
Immobiliare  
Via Enrico Toti, 4  
20123 Milano MI

AFIN  
Associazione Finanziarie Italiane  
Piazza Duomo, 20  
20122 Milano MI

ASSOFIDUCIARIA  
Assoservizi Fiduciari Trust e  
Investimento  
Via Piemonte, 39  
00187 Roma RM

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE  
Via Giovanni Severano, 24  
00161 Roma RM

*Oggetto*

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI  
DELL'ART. 6, CO. 7, LETT. B) DEL D.LGS 231/2007 - OPERATIVITA'  
CONNESSA CON L'ABUSO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI.

Nell'ambito dell'azione di prevenzione del riciclaggio assume crescente rilievo il fenomeno degli abusi nell'erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese.

La tematica è rilevante, da un lato, per le distorsioni indotte nel corretto funzionamento dei meccanismi di mercato a svantaggio degli operatori economici onesti, dall'altro, per le evidenti connessioni tra l'attività criminale in questione e la corruzione, con elevati rischi di condizionamento e di inquinamento delle scelte pubbliche.

In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti - a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con l'erogazione e l'impiego di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali - a prestare particolare attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l'istruttoria finalizzata alla erogazione, sia alla fase relativa all'impiego degli stessi.

Per agevolare tali valutazioni, si fornisce, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, l'allegato schema operativo - elaborato sulla base



dell'analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite - che descrive possibili anomalie riscontrabili nell'operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici.

Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari delle imprese interessate all'ottenimento dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni. Particolare attenzione va prestata ai passaggi di quote societarie e all'ingresso di nuovi soci di maggioranza, specie dopo l'assegnazione del contributo.

Come noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione, anche al fine di consentire alla UIF l'eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.

Le banche e gli altri soggetti destinatari della comunicazione della UIF del 13 ottobre 2009 presteranno particolare attenzione, nella definizione delle concrete modalità operative, alle interrelazioni con i comportamenti descritti nello schema di anomalia attinente ai conti dedicati.

Nel pregare codesta Associazione di provvedere a diffondere tra le proprie associate le presenti indicazioni operative (pubblicate anche sul sito Internet di questa Unità all'indirizzo [www.bancaditalia.it/UIF](http://www.bancaditalia.it/UIF)), si soggiunge che sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE



**Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici.**

*1. Fase prodromica all'erogazione del finanziamento*

- imprese interessate da processi di capitalizzazione attuati attraverso:
  - consistenti apporti di contante;
  - bonifici con causale "finanziamento soci" o "apporto soci in conto aumento di capitale" seguiti pressoché contestualmente da trasferimenti di fondi in favore di società collegate;
  - bonifici, assegni o altre modalità di afflusso di capitali disposti da soggetti che non appaiono avere collegamenti societari o operativi o comunque rapporti con l'impresa;
- imprese interessate da improvvise ovvero ripetute variazioni negli assetti proprietari o di controllo o nella sede sociale;
- imprese i cui soci o amministratori:
  - risultano, al pari di soggetti agli stessi notoriamente contigui (ad esempio familiari), di dubbio profilo reputazionale (ad esempio perchè sottoposti a procedimenti penali) ovvero privi di esperienza nel settore in cui opera la società che richiede il finanziamento;
  - hanno residenza/sede all'estero, specie se in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- apertura di rapporti con imprese operanti in settori economici diversi da quello oggetto del finanziamento, specie se in precedenza non operative o costituite di recente;
- l'entità del finanziamento richiesto appare del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente;
- la documentazione prodotta ai fini dell'erogazione del finanziamento (ad esempio polizze fideiussorie) presenta elementi di criticità o di dubbio, soprattutto sotto il profilo economico-finanziario;
- richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;

*2. Fase di utilizzo dei finanziamenti*

- prelevamento per contanti, immediato ovvero tramite più operazioni frazionate, di quote del finanziamento ricevuto;
- immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità non riconducibili al progetto finanziato;
- trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato;



- ripetuti giri di fondi tra conti di società collegate, specie se effettuati nei confronti di una società che poi risulta fallita o posta in liquidazione;
- trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio;
- trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di consulenze e prestazioni professionali di varia natura;
- improvvisa o ripetuta variazione degli assetti proprietari dell'impresa, successivamente all'erogazione dei fondi;
- rimborso in via anticipata del finanziamento ricevuto, specie se con operazioni in contanti o con fondi provenienti da paesi con regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio.